



**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE
AUDIO VIDEO E CONTROLLO PER AULE E COMPLEMENTI CAPANNONE 15/C
(Parco Innovazione c/o ex Officine Reggiane - Reggio Emilia) RE20 – F06/2022 -
F2223 – CIG 990238067B- CUP E84D23002280005**

PREMESSO CHE

XXX

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Direttore Generale, Ing. Luca Chiantore, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 14/04/1974, in nome e per conto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, domiciliato ex lege in Via Università, 4 – Modena – P.IVA 00427620364, parte contraente di seguito definita Ateneo, ed il Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore economico _____, con sede in Via _____, ____ – _____ (____) – C.F. _____ – tel. _____ – e-mail _____ – PEC _____, parte contraente di seguito definita Operatore Economico,

si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

L'Operatore economico si impegna ad eseguire la fornitura e installazione di attrezzature audio video e controllo per Capannone 15/c (Parco Innovazione c/o Ex Officine Reggiane – Reggio Emilia RE20) secondo le caratteristiche elencate nel Capitolato Speciale di Appalto (All. sub. lett. "A") per un importo complessivo pari ad euro _____ al netto dell'IVA, di cui euro 210,00 per oneri per la sicurezza (All. sub. lett. "B");

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di ampliare il contratto qualora avesse necessità di fornitura di ulteriore materiale per un importo di ulteriori € 290.070,00 al netto dell'IVA.

Art. 2 – Garanzie



L'Operatore Economico dichiara che gli strumenti forniti sono coperti da un periodo di garanzia di un _____ sul materiale fornito decorrente dalla data di collaudo di cui al successivo art. 13 del presente contratto.

Art. 3 – Manutenzione

L'Operatore Economico si impegna ad assicurare all'Università un servizio di manutenzione e di assistenza on site in garanzia sulle apparecchiature oggetto della fornitura di che trattasi.

L'Operatore Economico si impegna, altresì, a garantire l'intervento tecnico entro e non oltre _____ - dalla chiamata effettuata dall'Università.

Art. 4 – Luogo e tempo di consegna

La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere consegnata ed installata a cura e spese dell'Operatore Economico presso IV Polo Universitario in Reggio Emilia all'interno del Parco Innovazione, Via Parco Innovazione - ex Officine Reggiane, previo accordo con il referente Arch. Anna Gelli, tel. 059.2056472 – e-mail anna.gelli@unimore.it, entro e non oltre 60 giorni dalla data di perfezionamento del presente contratto di cui al successivo art. 16.

Restano a totale carico dell'Operatore Economico tutte le attività e spese di smaltimento degli imballaggi, i costi e gli oneri relativi al trasporto, allo scarico, allo stoccaggio, nonché i costi e gli oneri relativi all'installazione e montaggio degli stessi e al collaudo e alla messa in funzione della strumentazione nella sua interezza.

Art. 5 – Pagamento, fatturazione e interessi in mora

L'Operatore Economico provvederà ad emettere fattura redatta nel rispetto della vigente normativa di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55, in materia di fatturazione elettronica, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, il codice univoco IPA: VOABCY, CIG 990238067B, il codice gara F2223, CUP E84D23002280005.

Il pagamento, previo esito positivo della fase di collaudo, sarà accreditato sulla base di rate trimestrali anticipate emesse dall'Operatore economico entro 30 giorni dalla verifica di conformità, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. 136/2010 "Piano Straordinario contro le mafie" sui seguenti c/c dedicati, non in via esclusiva, alle pubbliche commesse:



- n. IBAN _____, presso la Banca _____ intestato all'Operatore economico _____;

Le persone delegate ad operare sul conto sopra specificato sono:

- il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, C.F. _____, Amministratore unico e Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, domiciliato per la carica in _____;

L'Operatore Economico indica il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, Via _____, C.F. _____, Amministratore unico e Legale Rappresentante, quale soggetto autorizzato ad operare sul conto.

Sarà cura dell'Operatore Economico comunicare a mezzo posta elettronica certificata all'Università l'eventuale cessazione o decadenza dell'incarico all'Istituto e/o alla persona designata; in mancanza, l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto di credito o persona non più autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini suddetti, la costituzione in mora avverrà a termini di legge.

In caso di ritardato pagamento si applicherà, inoltre, quanto disposto dall'art. 1283 c.c. (Anatocismo) e, conseguentemente, non sarà consentito alcun meccanismo di automatica capitalizzazione degli interessi.

Restano fermi i tempi e le eventuali sospensioni dovute agli adempimenti di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40 in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 6 – Obblighi dell'Operatore economico relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010. n. 136 e s.m.i.

Trattandosi di flussi finanziari in entrata e uscita vertenti su un unico conto corrente, lo stesso costituirà l'unica fonte di rapporti tra l'Operatore Economico e la Stazione appaltante.

Art. 7 – Penali



Fermo restando quanto previsto in merito dal Dlgs 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante applicherà una penale per ogni specifica inadempienza nell'esecuzione della fornitura, in base a quanto descritto nel capitolato di gara. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti all'aggiudicatario in fase di liquidazione delle fatture ovvero dalla cauzione di cui all'art.10.

L'Amministrazione applicherà le penali pari all' 1 per mille del valore contrattuale per i seguenti ritardi:

- giorni o frazioni di giorno rispetto ai termini di cui all'art. 4;
- ore o frazioni di ore rispetto ai termini per la gestione della manutenzione cui all'art. 3.

Le inadempienze che dovessero reiterarsi per oltre 5 volte/anno daranno diritto alla stazione appaltante di recedere dal contratto.

L'eventuale continua inadempienza da parte dell'aggiudicatario darà facoltà alla Stazione Appaltante di avvalersi di altre ditte, scelte ad insindacabile giudizio della stessa, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'Appalto. In tal caso, oltre al pagamento delle penali previste nel presente articolo, l'aggiudicatario inadempiente dovrà farsi carico di tutte le spese e gli oneri derivanti da quanto sopra.

Le suddette somme a titolo di penale verranno corrisposte fino ad una soglia massima del 10% del valore del contratto. Al di sopra di tale soglia il contratto potrà essere considerato risolto di diritto a insindacabile valutazione dell'Università. In caso contrario l'Operatore Economico dovrà reintegrare la cauzione e corrispondere le penali dovute a seguito dell'inadempimento rilevato, pena la risoluzione del contratto.

Art. 8– Disposizioni sulla sicurezza e sulla manodopera

L'Operatore Economico è tenuto ad osservare integralmente la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari l'Operatore Economico s'impegna a produrre, su eventuale richiesta dell'Università, l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati,



nonché copie dei relativi contratti di lavoro.

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica della Direzione Provinciale del Lavoro competente, costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.

L'Operatore Economico dovrà compilare apposita dichiarazione sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro previo accordo con la Direzione Tecnica di Ateneo.

L'Università ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità organizzative.

Art. 9 – Cauzione.

A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, inerenti al presente contratto, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Detta garanzia fideiussoria, con autentica notarile in calce, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, il pagamento a semplice richiesta del beneficiario entro quindici giorni, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del c.c., il Foro competente in Modena per le eventuali controversie fra la Stazione Appaltante (ente garantito) ed il garante, la validità per tutta la durata del contratto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, fino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Art. 10 – Coperture assicurative

L'Operatore Economico dovrà sottoscrivere o essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità RCT per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per persona.

Art. 11 – Risoluzione.



L'Ateneo ha diritto di risolvere in ogni momento il contratto con l'Operatore Economico per la parte che lo riguarda, di diritto ex art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi costituenti altrettanti ipotesi di grave inadempimento:

- Ritardo nell'esecuzione della fornitura;
- Ritardo nell'esecuzione del servizio di manutenzione;
- Mendace fatturazione;
- Manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- Penali;
- Cessione del contratto;
- Violazione delle disposizioni sulla manodopera;
- Reiterate irregolarità o inadempimenti rispetto alle modalità di esecuzione contrattuali;
- Transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.;
- Violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza ed assicurazioni sul luogo di lavoro.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ateneo procederà all'incameramento della cauzione definitiva prestata e all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 12 – Recesso

È facoltà dell'Amministrazione appaltante recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, dopo il primo anno di appalto, con le modalità stabilite dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché dall'art. 21-sexies della L. 241/90 s.m.i.

Art. 13 – Collaudo

Il collaudo avrà per oggetto la funzionalità del materiale fornito nonché tutte le altre prove che il collaudatore crederà di prescrivere in relazione ai requisiti e caratteristiche della fornitura, e del relativo esito verrà fatto circostanziato resoconto in un apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti contraenti. L'Ateneo si impegna a collaudare il materiale fornito entro 60 giorni dalla sua consegna.



In caso di esito negativo del collaudo l'Operatore Economico si impegna ad eliminare i vizi immediatamente e, comunque, non oltre i 10 giorni dalla redazione del verbale di collaudo con esito negativo.

L'Ateneo provvederà ad effettuare il secondo collaudo entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'Operatore Economico delle eseguite riparazioni.

In caso di ulteriore esito negativo del collaudo l'Ateneo si riserva di risolvere ex art. 1456 c.c. in tutto od in parte il contratto, procedendo alla restituzione totale o parziale degli apparati, con obbligo dell'Operatore Economico di effettuare il ritiro degli stessi, a propria cura e spese, entro il termine di 10 giorni, salvo l'esecuzione in danno.

Art. 14 – Vicende soggettive dell'Operatore Economico in corso di esecuzione del contratto

Si rinvia a quanto normato dall'art. 106, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Operatore Economico ha l'obbligo di notificare all'Ateneo ogni informazione rilevante nell'ambito della fattispecie in esame e di produrre tutti i documenti necessari a richiesta dell'Ateneo.

Quest'ultimo, nei 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui sopra, procederà a tutti i controlli *ex lege* ed all'eventuale autorizzazione.

L'esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione del vincolo contrattuale.

Art. 15 – Foro competente – Risoluzione delle controversie

Le parti, prima di addivenire ad una procedura di accordo bonario o di contenzioso, s'impegnano a dirimere, laddove sia possibile, le controversie con contratto di transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di contenzioso il Foro competente esclusivo è quello di Modena.

Art. 16 – Perfezionamento del contratto mediante posta elettronica e sottoscrizione digitale



Il presente atto, redatto in forma di lettera di contratto e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 1326, co. 1 e dell'art. 1335 c.c., è concluso nel momento in cui l'Ateneo ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'Operatore Economico.

Per conoscenza dell'accettazione deve intendersi l'e-mail di avvenuta consegna ed accettazione da parte del sistema di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 17 – Subappalto

Si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 18 – Cessione del contratto

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione prestata e l'esecuzione in danno.

Art. 19 – Cessione del credito

Si rinvia a quanto espressamente previsto all'art. 106, co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 20 – Spese di contratto

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, a norma del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i., è soggetto ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Tutte le spese relative al contratto (bolli, registrazione, copie, ecc...) nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Operatore Economico che, per lo scopo, ha effettuato presso la Tesoreria dell'Università, Unicredit Banca S.p.A., Agenzia di Modena, Piazza Grande, 40, CAP. 41121 il versamento, in data _____, di Euro_____ per bolli.

Art. 19 - Allegati

A - Capitolato Speciale di Appalto;

B - Offerta Economica;



C- Offerta Tecnica;

D – DUVRI.

Art. 20 – Norme regolatrici del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme sulla vendita in materia di evizione e vizi, al Codice Penale, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture" e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 17.11.2017.

Art. 21 – Norma di coordinamento

Le disposizioni del presente contratto, in caso di contrasto, prevalgono su quelle contenute nel capitolato, nell'offerta economica e nell'offerta tecnica presentate in sede di gara, nonché sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate dall'Operatore Economico.

Art. 22 – Privacy

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;



- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente contratto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di numero ___ pagine, compresi gli allegati.

L'Ateneo

L'Operatore Economico

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente per iscritto gli artt. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 18 del presente contratto.

L'Ateneo

L'Operatore Economico